

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea.

Questi rimangono in carica per due esercizi finanziari e sono rieleggibili.

Per ogni membro effettivo deve essere nominato un supplente.

Al Consiglio Direttivo è riconosciuto ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione degli scopi e la gestione dell'Ente, salvo quelli spettanti all'Assemblea di cui attua le delibere. Ad esso è affidata la gestione del patrimonio sociale. Il Consiglio, tra l'altro:

- imprime e garantisce unità di indirizzo e coordinata pianificazione e sviluppo degli interventi, individua e fissa le specifiche modalità di attuazione dei fini generali dell'Ente e gli obiettivi ritenuti di volta in volta prioritari, disciplina i vari interventi ed iniziative approvandone i relativi progetti generali e particolari, provvede agli accantonamenti delle risorse dell'Ente nei modi, forme e tempi da esso deliberati, provvede sulla base delle risultanze contabili ad attribuire le risorse ed i mezzi in relazione agli scopi indicati nell'art. 3.
- predispone il Regolamento delle attività dell'Ente sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea.
- provvede alla compilazione dello stato di previsione e del conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- regola lo svolgimento dell'attività sociale, il funzionamento e l'uso dei beni dell'Ente.
- provvede al normale andamento dell'Ente, alla conservazione dei beni in locazione, alla amministrazione e gestione degli uffici operativi dell'Ente.
- provvede alla convocazione dell'Assemblea nei casi previsti dall'art. 7.
- regola il trattamento economico e normativo di collaboratori e di eventuali dipendenti rispetto ai quali assume anche le decisioni relative all'instaurazione ed alla cessazione dei rapporti di lavoro e di collaborazione.

Il Consiglio, con apposita deliberazione, potrà delegare parte dei propri poteri al Presidente e/o al Vice Presidente. Il Consiglio, con apposita deliberazione, potrà delegare l'esecuzione di determinati atti al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. In quest'ultimo caso ne saranno i meri esecutori.

Il Presidente del Consiglio è di diritto il Presidente dell'Ente nonché dell'Assemblea. Modalità di nomina, poteri e responsabilità del Presidente sono specificate all'art. 10 del presente statuto. Il Consiglio designa fra i propri membri anche il Vice Presidente secondo modalità previste dallo stesso art. 10. Il Vice Presidente del Consiglio è di diritto il Vice Presidente dell'Ente e dell'Assemblea. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento con i medesimi poteri, oppure in quelle mansioni a cui venga delegato espressamente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica. La convocazione dovrà essere effettuata a mezzo lettera o fax spedita al domicilio del Consigliere almeno 8 giorni prima della riunione e dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno, l'ora della riunione. In caso di urgenza, il Consiglio potrà essere convocato a mezzo comunicazione telefonica o via telex o telefax, con un preavviso di 48 ore.

Per la validità delle riunioni è necessario la presenza dei dieci dodicesimi dei Consiglieri Componenti che garantisca la rappresentanza di tutti i soci.

Alle riunioni, ed in considerazione della eventuale particolarità delle materie da affrontare, potranno essere invitati ad assistere e riferire i componenti dell'Osservatorio Provinciale, ove costituito.

Le deliberazioni sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole di almeno i 10/12 dei Consiglieri aventi diritto. I Consiglieri dissenzienti hanno diritto di far riportare nel verbale della riunione il motivo del dissenso.

Di ogni seduta consiliare sarà redatto verbale dal Segretario che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Il Segretario è nominato dal Consiglio su proposta del Presidente con la maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo sarà a disposizione dei soci i quali, mediante richiesta scritta, o verbale, potranno prenderne visione presso la sede.

Nel caso in cui un componente eletto cessi, per qualsiasi causa, compresa la revoca del mandato da parte del socio fondatore di appartenenza, dalla carica prima della scadenza del mandato, dovrà essere sostituito.

Art. 10

PRESIDENZA E VICE PRESIDENZA

Il Presidente, quale membro del Consiglio Direttivo, ha la Rappresentanza Legale dell'Ente. Potrà compiere solo gli atti per i quali è intervenuta apposita deliberazione del Consiglio.

La firma sociale dell'Ente spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Il Presidente ha ogni potere relativo alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ed ad esso spetta la supervisione delle attività sociali, nonché la convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 7, e del Consiglio, ai sensi dell'art. 9.

Il Presidente e' eletto nel suo seno dal Consiglio Direttivo alternativamente tra i membri di designazione delle Associazioni datoriali.

Il Presidente rimane in carica per due esercizi finanziari come indicato in art.6 del presente statuto ed è eletto con il voto favorevole dei 3/4 + 1 degli aventi diritto.

Il Vice Presidente e' eletto tra i membri di designazione della parte sindacale.

Il Vice Presidente esercita le funzioni ed i poteri del Presidente in caso di assenza o impedimento di questi.

Art. 11

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea e sarà composto da tre membri effettivi così designati: uno di parte datoriale uno di parte sindacale e il terzo di comune accordo tra le parti che svolgerà le funzioni di Presidente del Collegio stesso. I membri supplenti saranno tre scelti con gli stessi criteri previsti per quelli effettivi. Nel caso si renda necessario sostituire un membro effettivo questo sarà sostituito dal corrispondente membro supplente e resterà in carica fino alla successiva riunione dell'Assemblea che provvederà alla reintegrazione dei sindaci mancanti.

Il Collegio dei Revisori, interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell'Assemblea ed avrà il compito di seguire l'attività di gestione del patrimonio e dei mezzi dell'Ente con ogni potere di accertamento e di ispezione, riferendo all'Assemblea con apposita relazione annuale sulle risultanze di bilancio. Nel caso vengano rilevate irregolarità, i componenti del Collegio ne riferiranno al Consiglio Direttivo e, ove lo ritengano necessario, all'Assemblea, affinché assuma i provvedimenti di competenza. Il Collegio si riunirà ogni qualvolta lo riterrà opportuno il suo Presidente. Le modalità di convocazione del Collegio sono le medesime di quelle previste a proposito della convocazione del Consiglio Direttivo.

Ai Revisori spetterà il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'incarico e ove deliberato dalla Assemblea, nella misura da questa fissata, competerà un gettone di presenza per ogni riunione del Collegio o del Consiglio Direttivo cui il Revisore partecipi.

Art. 12

COMPENSI E RIMBORSI SPESE

Non si darà luogo ad alcun compenso e/o rimborso spese a persone fisiche per la qualifica e/o l'incarico di: membro dell'Assemblea, membro del Consiglio Direttivo, Presidente, Vice Presidente.

Si procederà invece a rimborsi ai Soci fondatori (o chi per loro) per i costi sostenuti per gestire l'attività dell'Ente di Gestione tramite le persone fisiche delegate fiduciarmente a svolgere le attività necessarie al raggiungimento degli scopi sociali. Le spese di cui sopra verranno addebitate agli EBT.

ART.13

PATRIMONIO SOCIALE

Fa parte del patrimonio dell'Ente di Gestione il contributo iniziale dei due EBT soci.

Fanno inoltre parte del patrimonio dell'Ente di Gestione tutti i mezzi patrimoniali, le sue rendite e i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare le risorse dell'Ente, e così qualsiasi bene mobile e immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente compresi i beni realizzati o acquisiti con le entrate di cui sopra.

Il regime giuridico relativo ai beni e più in generale al patrimonio dell'Ente e' quello del fondo comune regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto.

I Soci non hanno diritto o titolo alcuno, in nessun caso, sul patrimonio dell'Ente durante la sua vita.

Art. 14

ESERCIZIO E BILANCIO

L'esercizio dell'Ente di Gestione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo depositerà presso la sede dell'Ente il bilancio consuntivo dell'anno precedente e lo stato di previsione corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo sullo stato e le prospettive dell'Ente da sottoporre all'Assemblea Ordinaria annuale entro il mese di aprile. Il Collegio Sindacale, nei successivi 15 giorni, dovrà predisporre la propria relazione al riguardo. L'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione spetta all'Assemblea in seduta ordinaria.

Art. 15

SCIoglIMENTO

Nel caso di scioglimento per qualsivoglia motivo, l'intero patrimonio dell'Ente, una volta procedutosi all'integrale pagamento degli eventuali debiti e definiti totalmente i rapporti con i terzi creditori, sarà distribuito in base alle disposizioni dell'Assemblea.

In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo fungerà da liquidatore.

Art. 16 CESSAZIONE DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Ente di Gestione da parte dei soci cessa con: a) Lo scioglimento, la liquidazione o comunque la cessazione per qualsiasi causa dell'Ente di Gestione. b) La cessazione, per qualsiasi causa dell'EBT socio.

c) La esclusione, disposta dal Consiglio Direttivo con ratifica assembleare, in presenza di gravi mancanze del Socio nei confronti dell'Ente di Gestione.

Art. 17

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE DI GESTIONE

Le attività dell'Ente in applicazione degli scopi Statutari ed ogni altra materia attinente allo svolgimento delle stesse, sono disciplinati oltre che dal presente Statuto, da apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea straordinaria.

L'attuazione dei sopradefiniti scopi sarà disciplinata dal regolamento dell'Ente. E' facoltà delle parti costituenti richiedere la revisione del regolamento, con preavviso di almeno 6 mesi, all'Assemblea che procederà con le modalità e le maggioranze di cui all'art. 7 del presente statuto.

Art. 18 CONTRIBUTI VERSAMENTI E RISCOSSIONI

L'Ente di Gestione per conseguire i propri scopi, potrà utilizzare anche i seguenti mezzi:

- Contributi versati dai soci fondatori.- Eventuali proventi pubblici e privati.- Eventuali proventi derivanti da iniziative sociali. Inoltre L'Ente di Gestione potrà essere delegato a riscuotere, sulla base di mandati, versamenti, quote associative o contributi definiti dalle singole organizzazioni sindacali o datoriali.

Art. 19

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal regolamento delle attività, valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia, e segnatamente quelle in materia di Associazioni senza scopo di lucro.

In ogni caso, per solidale irrevocabile volontà delle parti stipulanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni Statutarie, regolamentari e di Legge, dovrà tenere in preminente considerazione ed apprezzamento il testo, lo spirito e le ampie e riconosciute finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi.

Modifiche dello Statuto, degli scopi sociali, della messa in liquidazione delle attività, delle modalità di contribuzione, potranno essere deliberate solo in rapporto a disposizioni espressamente pattuite a livello nazionale dalle parti stipulanti il CCNL o, a livello territoriale previo conforme parere a pena di nullità, delle suddette Organizzazioni Nazionali.

ENTE BILATERALE TERZIARIO

DISTRIBUZIONE SERVIZI CONFESERCENTI _____

ENTE BILATERALE TERZIARIO

DISTRIBUZIONE SERVIZI CONFCOMMERCIO _____